

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AFFIDO INCARICO DI ADDETTO STAMPA

Tra le parti:

- **Comunità Territoriale della Val di Fiemme** rappresentata dal dott. MARIO ANDRETTA, domiciliato per l'incarico in Cavalese – via Alberti 4 – Responsabile del Servizio Affari Generali, il quale interviene e stipula per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 91016130220, a ciò autorizzato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 11 del 23.02.2016;

- **dott.ssa MONICA GABRIELLI**, nata a Cavalese il 28.07.1979, residente a Predazzo – via Cesare Battisti n. 19, cod. fiscale GBRMNC79L68C372E, P.IVA 02251820227 iscritta all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Trentino Alto Adige al n. 092504; si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1 (oggetto)

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale di **addetto stampa** della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

Articolo 2 (durata)

Il contratto ha durata di sei mesi, sino al 30 giugno 2016. Ciascuna parte potrà comunicare il recesso anticipato con preavviso di un mese. In tal caso sarà dovuto il compenso di cui all'art. 3 proporzionato al lavoro svolto.

Articolo 3 (compenso)

Il compenso è pattuito nella misura di € 3.000,00 più contributo integrativo 2% per INPGI (art. 8, comma 3, D.Lgs 103/96), per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Articolo 4 (obblighi a carico del professionista)

Costituiscono oggetto di adempimento contrattuale, con il compenso di cui sopra, i seguenti compiti:

- a) incontro ogni inizio mese con l'amministrazione per la programmazione dell'attività;
- b) cinque comunicati stampa ogni mese;
- c) organizzazione di una conferenza stampa ogni mese;
- d) rapporti con le redazioni di giornali, radio e TV locali e blog, per la pubblicazione o trasmissione di notizie;
- e) una o due newsletter periodiche mensili con riepilogo attività, novità, informazioni da inviare a contatti, giornalisti, enti, partner della Comunità di valle;
- f) redazione di testi per il sito internet della Comunità;
- g) rassegna stampa quotidiana dei 2 quotidiani locali con invio degli articoli di interesse dell'ente;
- h) gestione pagina Facebook dell'ente;

L'incarico verrà svolto dal professionista in piena autonomia di orario, senza obbligo di presenza in sede se non per raccogliere le informazioni necessarie. La raccolta, dopo un primo periodo destinato al consolidamento dei contatti e della collaborazione con gli uffici, potrà essere svolta anche telefonicamente o per email.

Il professionista è obbligato, in ogni caso, all'osservanza delle norme di deontologia professionale, delle indicazioni fornite dall'amministrazione e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, fermo restando che non potrà avvalersi di collaboratori e che dovrà svolgere personalmente l'incarico.

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per assumere incarichi presso un Pubblica Amministrazione.

Il professionista sarà assoggettato alle condizioni e penalità previste e dovrà uniformarsi alle vigenti disposizioni che regolano la materia.

In relazione alle responsabilità stabilite dalla vigente normativa, è facoltà dell'amministrazione non ammettere alla pubblicazione, in tutto o in parte, le proposte di articoli e gli scritti che possano presentare contenuti che violino le vigenti norme in materia di privacy, di riservatezza e segretezza, in materia di tutela dell'immagine e dell'onore di persone, gruppi od imprese ed in genere che possano comportare responsabilità in sede penale o civile ai sensi delle vigenti norme ed anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 57 del codice penale.

Articolo 5 (ulteriori prestazioni)

Eventuali prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel precedente art.4 commi b) e c), saranno compensate come segue:

- a) per ogni comunicato stampa: € 50;
- b) per ogni conferenza stampa (con relativo comunicato stampa): € 100;

Anche detti compensi saranno maggiorati di contributo integrativo 2% (art. 8, comma 3, D.Lgs 103/96).

Articolo 6 (pagamento)

Il compenso di cui al presente contratto sarà liquidato in rate mensili posticipate a 30 giorni data ricevimento fattura.

Articolo 7 (recesso)

Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale con un preavviso di mesi uno. A tal fine, la comunicazione di esercizio di tale facoltà dovrà essere trasmessa con raccomandata a/r o con fax.

Articolo 8 (foro competente)

Le parti concordano di stabilire nel Tribunale di Trento il foro competente in caso di controversia.

Articolo 9 (penali)

Per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto è stabilita una penale pari ad € 100,00.

Articolo 10 (rinvio)

Per quanto non diversamente previsto dal presente titolo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Cavalese, lì _____

Si approvano espressamente, ai sensi degli art. 1341, 2^o comma e 1432, 2^o comma del codice civile: articoli 7 (facoltà di recesso), 8 (foro competente), 9 (penali).

Cavalese, lì _____

dott. Mario Andretta

dott. Monica Gabrielli